AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA PAOLA-COSENZA E PER LO SPOSTAMENTO DELLA STAZIONE DI COSENZA

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1969 e 1970, rispettivamente di lire 2 miliardi e lire 3 miliardi, si fa fronte mediante riduzione di analoghi importi del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti anni finanziari. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 3 dicembre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dei lavori di costruzione della sede della nuova linea ferroviaria Paola-Cosenza e per lo spostamento della stazione di Cosenza
Estremi	Legge 30 ottobre 1969, n. 791
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-di-spesa-per-la-prosecuzione-dei-lavori-di-costruzione/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it